



# Comune di Fratte Rosa

## Provincia di Pesaro e Urbino

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 19 del 30-09-20

-----  
**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2020.**  
-----

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg:

=====

AVALTRONI ALESSANDRO	P	CARBONARI DANILO	P
MASSI MARZIO	P	PAGINI TOMMASO	A
TORRISI ROSA	P	BONIFAZI MARIO	A
BERTI EMMA	P	GUIDUCCI EDMONDO	P
GORETTI DANIELE	P	SOGGIN LUCA	P
BERTI MATTEO	P		

=====

Assegnati N.11 | In carica N.11 | Presenti N. 9 | Assenti N. 2

=====

Assume la presidenza il Sig. AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.:  
BERTI EMMA  
GORETTI DANIELE  
BERTI MATTEO  
ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **è abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

**ATTESO** pertanto che, con l'abolizione della "IUC", viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) **con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), per la quale viene disposta una nuova disciplina;**

**VISTO** l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale il termine, per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;**

**VISTA la Risoluzione n.2/DF del 10-03-2020 prot.6259 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di "finzione giuridica" che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP di cui all'art.1del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art.1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari;**

**VISTO il DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34**, convertito, con modificazioni, con la **LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77** «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.». (GU n. 180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) - **Articolo 106 – comma 3 bis** il quale prevede, per l'esercizio 2020, **CHE IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE** di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 **È DIFFERITO AL 30 SETTEMBRE 2020;**

**VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18, in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2020;**

**TENUTO CONTO** che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote;

**1. L'ALiquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

**3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.**

**4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D** **l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.**

**6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

**VISTO** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal Responsabile di servizio, ex artt. 49, 1<sup>a</sup> comma e 147 bis, 1<sup>a</sup> comma, T.U.E.L.;

**ATTESO** che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, Rag. Gabriella Franceschetti, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

#### SI PROPONE

**1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) DI DETERMINARE le seguenti ALIQUOTE** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - ANNO 2020:

Fattispecie	Aliquote 2020 per mille
<b>ALIQUOTA DI BASE</b> (altre unità immobiliari, aree fabbricabili, ecc.)	<b>10,60</b>
<b>Abitazione principale e relative pertinenze nelle categorie A1 - A8 - A9 - detrazione € 200,00</b>	<b>6,00</b>
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>1,00</b>
<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (immobili "merce")</b>	<b>2,50</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>10,60</b>
Abitazioni in <b>COMODATO</b> ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) Per l'applicazione dell'agevolazione ( <b>riduzione base imponibile al 50%</b> ) occorre <b>CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO</b> ed il possesso dei	<b>10,60</b>

requisiti previsti <b>all'articolo 1, comma 747 lettera "C" Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e smi.</b>	
<b>Immobili concessi in locazione a canone concordato riduzione base imponibile del 25%</b>	<b>10,60</b>
<b>Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" "immobili produttivi", con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014 e ad eccezione della categoria D5 e degli impianti fotovoltaici a terra con potenza nominale pari o superiore a 200 KW</b>	<b>10,60</b>
<b>Abitazione principale</b> iscritta nelle categorie catastali <b>A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7</b> e relative <b>pertinenze</b> . Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e/o la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esenzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> nella <b>misura massima</b> di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	<b>ESENTE</b>
<b>Terreni agricoli</b> (in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	<b>ESENTE</b>
<b>Alloggio e relative pertinenze</b> posseduto da <b>anziani o disabili</b> che acquisiscono la residenza in <b>istituti di ricovero o sanitari</b> a seguito di <b>ricovero permanente</b> , a condizione che la stessa <b>non risulti locata</b>	<b>ESENTE</b>
<b>Forze armate, di polizia, VVFF e Prefetti</b> <b>Unico immobile</b> , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e <b>non concesso in locazione</b> , dal personale in <b>servizio permanente</b> appartenente alle <b>Forze armate</b> e alle <b>Forze di polizia</b> ad ordinamento <b>militare</b> e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento <b>civile</b> , nonché dal personale del Corpo nazionale dei <b>vigili del fuoco</b> e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla <b>carriera prefettizia</b> , per il quale <b>non sono richieste</b> le condizioni della <b>dimora abituale</b> e della <b>residenza anagrafica</b>	<b>ESENTE</b>
la <b>casa coniugale assegnata al coniuge</b> , a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	<b>ESENTE</b>

**3) DI DETERMINARE le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:**

**a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**4. DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;**

**5. DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere alla successiva pubblicazione dell'atto sul Portale del Federalismo fiscale.**

**IL SINDACO**

Procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera sopra riportata.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano

PRESENTI	n. 9
ASTENUTI	==
VOTANTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	==

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE la proposta sopra riportata.**

Inoltre, stante l'urgenza

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano

PRESENTI	n. 9
ASTENUTI	==
VOTANTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	==

#### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

**COMUNE DI FRATTE ROSA**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**

Allegato alla Deliberazione  
C.C. n. **19** del **30.09.2020**

PROPOSTA N. 19 DEL 24/09/2020 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD  
OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2020.**

**PARERI OBBLIGATORI**

(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Fratte Rosa, li 24/09/2020

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  
Rag. Gabriella Franceschetti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole

Fratte Rosa, li 24/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Gabriella Franceschetti

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to AVALTRONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

---

N. 414 Registro Pubblicazioni

### **PUBBLICAZIONE**

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Fratte Rosa, 09-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

**Fratte Rosa, 09-10-20**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 09-10-20 al 24-10-2020
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta oggi 09-10-20 (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Fratte Rosa, 26-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

---